



Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

## **RELAZIONE SULL' ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E L'IRLANDA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FIRMATO A ROMA IL 4 LUGLIO 2012**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,,  
Signore e Signori Consiglieri,

l'accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra la Repubblica di San Marino e l'Irlanda, che ho il piacere di sottoporre alla ratifica del Consiglio Grande e Generale, è stato approvato con delibera del Congresso di Stato n. 19 del 16 dicembre 2011, che ne ha autorizzato la firma, avvenuta a Roma il 4 luglio 2012. La competente Commissione consiliare ne ha preso atto nella seduta del 20 febbraio 2013.

Proseguendo l'assiduo e determinato impegno del Governo sammarinese, anche nell'ambito del Global Forum dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni, questo accordo si aggiunge al significativo numero di intese sottoscritte a tutt'oggi.

Si evidenzia che, dei suddetti accordi, 10 accordi sullo scambio di informazioni e 7 accordi contro le doppie imposizioni sono stati sottoscritti con Paesi dell'Unione Europea.

Tale accordo non si discosta da quelli già conclusi con altri Paesi nel pieno rispetto dei principi sanciti nel modello OCSE e può essere così brevemente illustrato.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione e prevede l'assistenza reciproca attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti per le amministrazioni delle Parti Contraenti, al fine di esigere le imposte contemplate dall'Accordo. Tali informazioni comprendono le informazioni verosimilmente rilevanti per l'accertamento e la riscossione di tali imposte, il recupero dei debiti d'imposta ovvero le indagini o le azioni penali in materia fiscale. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa della Parte Contraente richiesta restano applicabili nella misura in cui non impediscano o ritardino lo scambio di informazioni.

Ai sensi dell'articolo 2 che definisce il concetto di giurisdizione, una Parte non è tenuta a fornire informazioni che non siano detenute dalla proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone che si trovino nella sua giurisdizione territoriale.



Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

L'articolo 3 indica le imposte contemplate dall'accordo, sia le imposte vigenti nei due Paesi sia le imposte identiche o sostanzialmente simili applicate successivamente alla data della firma dell'accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti. Tale Articolo prevede altresì che le Parti Contraenti si notificino le modifiche rilevanti apportate alla propria legislazione nazionale.

L'articolo 4 elenca le definizioni ed i termini usati nel testo. I successivi articoli 5, 6 e 7 descrivono analiticamente le condizioni, le modalità ed i limiti in cui può essere presentata o rifiutata una richiesta di informazioni o in cui può essere condotto un accertamento fiscale nell'altra Parte Contraente. In particolare, l'articolo 5 sottolinea l'impegno dei Paesi contraenti ad assicurare che le proprie autorità competenti abbiano il potere di ottenere o fornire informazioni su richiesta detenute da vari enti, fra cui banche e istituti finanziari, e informazioni riguardanti i beneficiari effettivi di società di capitali e di persone, di trust, di fondazioni e di altre entità, al fine di assicurare un effettivo scambio di informazioni.

L'articolo 8 disciplina la riservatezza delle informazioni ottenute e dispone che queste siano comunicate soltanto alle persone o autorità incaricate di perseguire gli scopi fissati dall'accordo (ivi compresi i tribunali e le autorità amministrative) e che non siano rivelate ad altra persona, entità o autorità o altri Paesi senza l'espresso consenso della Parte richiesta. All'articolo 9 si prevede che i costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza siano concordati dalle Parti e che, invece, i costi straordinari siano a carico del Paese richiedente.

All'articolo 10 è sancito l'impegno delle Parti ad adottare la necessaria legislazione interna al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni. Da parte sammarinese tale impegno è stato assicurato dall'adozione della legge n. 106 del 22 luglio 2011.

Vengono infine previste, all'Articolo 11, norme per l'applicazione di una procedura di componimento amichevole nel caso si debbano chiarire dubbi o risolvere controversie che potrebbero sorgere tra le due Parti. L'entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia completano l'accordo.

In considerazione di quanto rappresentato, ho l'onore di chiedere al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e l'Irlanda sullo scambio di informazioni in materia fiscale.